

Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

L'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito entro i termini di legge al *CPB* di adottare il regime di ravvedimento disciplinato da medesimo articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il “**Ravvedimento anni pregressi**” ex art. 12-ter si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli *ISA*;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli *ISA* correlata alla diffusione della pandemia da *COVID-19*, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;

– ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli *ISA* correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo *ISA*, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'*ISA* relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell'articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025](#), previsto che, per l'adozione del ravvedimento, **l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione.**

Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

– la presentazione del modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell'articolo 12-ter, comma 11 del citato decreto-legge n. 84/2025.

In tali casi l'opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o

unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l'indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l'imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l'adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l'esercizio dell'opzione il citato provvedimento **ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026** e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Tanto premesso, per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, con la [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 72 del 18 dicembre 2025](#) sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **"4089" denominato "Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB";**
- **"4090" denominato "Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB";**
- **"4091" denominato "Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025,**

n. 84 – Imposta sostitutiva dell'IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo **"4089"** e **"4090"** sono esposti nella sezione **"Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a debito versati"**, con l'indicazione nel campo **"Anno di riferimento"**, **dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento**, nel formato **"AAAA"**.

Il codice tributo **"4091"** deve essere indicato nella sezione **"Regioni"** unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata **"Tabella T0- Codici delle regioni e delle Province autonome"** pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a debito versati"**, con l'indicazione **nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento**, nel formato **"AAAA"**.

In caso di versamento in forma rateale, il campo *rateazione* è valorizzato nel formato **"NNRR"**, dove **"NN"** rappresenta il numero della rata in pagamento e **"RR"** indica il numero complessivo delle rate. **In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101"**.

Il **versamento degli interessi** dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti **"1668"**, in caso di utilizzo dei codici tributo **"4089"** e **"4090"**, e **"3805"**, in caso di utilizzo del codice **"4091"**.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all'articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'articolo 12-ter, comma 11, del D.L. n. 84 del 2025 prevede che «il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o

associazione in luogo dei singoli soci o associati».

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali **da parte dei soci o associati**, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo **"4089"**.

Nella sezione *"Contribuente"* sono riportati, negli appositi campi, **il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato**; il campo *"Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"* è valorizzato **con il codice fiscale della società o associazione**, unitamente al codice **"73"**, denominato ***"Contribuente – Società"***, da riportare nel campo *"codice identificativo"*.

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali **da parte della società o associazione**, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo **"4090"**, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo **"4091"**.

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025](#), con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all'articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84,

conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAP0 II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81